

COMUNE DI SAREZZO

Schema di DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE:

INCARICO RELATIVO A SUPPORTO AL R.U.P DELL'AREA LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAREZZO

Con la presente tra

- Il Comune di Sarezzo, P.IVA 00582490983 e C.F. 00852210178, di seguito denominato “committente” rappresentato dall’ing. Barbara Bonomi, Responsabile dell’Area LL.PP. e Patrimonio, il quale agisce in quest’atto in nome e per conto del suddetto Ente;
- Il professionista _____ Di seguito denominata “professionista” iscritto all’Ordine degli _____ al numero, libero professionista con studio a _____ in Via _____ CF _____ e P.I. _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il Committente affida al professionista le prestazioni di supporto al RUP del Settore Lavori pubblici, relativamente all’opera di “Realizzazione Polo scolastico” ed altre opere finanziate tramite PNRR/similari.

L’oggetto e le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali di cui al comma 1 sono individuate nel presente disciplinare, che viene allegato quale parte integrante al provvedimento amministrativo assunto dal competente organo comunale con il quale sarà approvato lo specifico rapporto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.

Il professionista resta obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, del regolamento generale approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nonché della deontologia professionale e di ogni altra disposizione vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico

Il soggetto incaricato _____ nato a _____ il _____, residente in _____ domicilio fiscale e con studio in _____, C.F. _____ P. IVA _____ iscritto all’albo degli _____ al n. _____.

si impegna ad espletare per il Comune di Sarezzo il servizio relativo a supporto al R.U.P dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Sarezzo.

Le parti, come sopra convenute, previa ratifica della narrativa che precede e che riconoscono quale parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016.

L’affidatario dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività professionale.

ART. 2 – OBBLIGHI REALI

Il professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico

Il professionista è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente c, all'osservanza della Legge, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

Il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico medesimo, in alcuna delle condizioni di incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Amministrazione.

Il professionista si fa obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, si fa obbligo all'osservanza della legge professionale della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico

I tempi di esecuzione delle prestazioni relative sono riportate all'art. 4.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nel supporto al RUP di attività tecnico amministrative relative all'opera "Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico" e di tutte le opere finanziate col PNRR.

ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO MODALITÀ DI IMPEGNO

L'attività di supporto viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del professionista nei confronti del committente.

Il professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del committente, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del Responsabile dell'Ufficio, alle quali la professionista dovrà attenersi.

Il Committente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Il professionista, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, purché compatibili e non concorrenti con il rapporto di supporto instaurato con il Committente.

Il rapporto di supporto tecnico sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dalla professionista per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Il rapporto di supporto tecnico, di cui al presente incarico, avrà durata dalla firma del presente disciplinare (mese di luglio 2022) e fino a dicembre 2024, fatte salve le facoltà di cessione anticipata ai sensi dei commi successivi di cui all'art. 4, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

L'incarico che si intende affidare è stato stimato in **12 ore settimanali**, da espletare prevalentemente presso la sede della Stazione Appaltante indicativamente almeno una giornata presso la sede della stazione appaltante.

Si precisa la **necessità improrogabile di iniziare la prestazione entro il mese di luglio 2022.**

Art. 4 – RECESSO

E' facoltà delle parti rescindere anticipatamente il presente contratto dando preavviso scritto alla controparte 30 giorni prima, con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Resta inteso che in caso di interruzione anticipata dell'incarico, il committente si impegna a corrispondere alla professionista incaricata l'importo maturato alla data di effettiva interruzione della prestazione.

Qualora una delle parti si rendesse inadempiente per qualsiasi motivo agli obblighi previsti nel presente disciplinare l'altra parte dovrà contestare per iscritto l'inadempimento ed invitare la parte inadempiente ad ottemperare agli obblighi assunti entro un termine non inferiore ai quindici giorni.

L'eventuale risoluzione del rapporto per inadempimento potrà essere intimata solo nel caso in cui tale termine sia trascorso infruttuosamente e le parti, nel frattempo, non abbiano risolto in via bonaria la contestazione insorta anche mediante l'intervento del responsabile del procedimento. In ogni caso, ferma l'attribuzione delle responsabilità che hanno determinato la risoluzione del rapporto ed i conseguenti obblighi risarcitori, resta inteso che la professionista mantiene il diritto di vedersi riconoscere il rimborso delle spese ed i compensi per l'attività dallo stesso svolta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente disciplinare.

Il professionista si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Il committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti della professionista, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 5 – ORARIO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Atteso che, come sopra specificato e nonostante la natura privatistica del contratto, poiché il rapporto non ha il carattere di subordinazione e dipendenza con il committente, il professionista

ART. 8 - OBBLIGO DI CONFERIRE CON L'AMMINISTRAZIONE E DOVERE DI ASTENSIONE

Il professionista deve conferire periodicamente con il Responsabile dell'Area.

Il professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio ed è responsabile degli atti affidatigli per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza.

Il professionista inoltre non può svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con il Comune.

Fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la possibilità, da parte del committente, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

ART. 9 - ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Non è previsto nessun adeguamento dei corrispettivi contrattuali, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a), ultimo periodo, per le variazioni contrattuali dei servizi, s,m,i.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Se non già effettuato prima dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il professionista deve comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti nel presente contratto.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG ed eventuali altre indicazioni indicate.

La violazione delle prescrizioni sopra indicate comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Il professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione; l'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.

Con la sottoscrizione del contratto il professionista acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

ART. 12 - ASTENSIONE, INCOMPATIBILITÀ, NORME COMPORTAMENTALI

L'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione tale circostanza. Deve altresì astenersi da svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Al Professionista, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:

- a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;
- b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);
- c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5 e 6, e dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;
- d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva agli enti competenti eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

L'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Gli obblighi e le condizioni sopra ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nell'Affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente all'Affidatario e all'Amministrazione. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante

atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

La procedura può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini riportati nel presente disciplinare.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

ART. 14 - ADEMPIMENTI LEGALI

Il professionista conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale sono allegati n. _____ certificati di regolarità contributiva.

È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva dell'Affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 16 - CONFERIMENTI VERBALI

Il Responsabile Unico del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale il professionista farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico risulta essere il **Responsabile dell'Area LL.PP. e Patrimonio Ing. Barbara Bonomi**.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

Per l'Amministrazione Comunale

Il Soggetto incaricato
